

Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R.

"Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

(B.U. 23 febbraio 2006, n. 8)

Modificato da:

r. 7/R 2003 (B.U. 4 agosto 2006, 2° supplemento al n. 31).

Indice

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate

Art. 3. Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate

Art. 4. Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA

Art. 5. Tutela delle acque sotterranee

Capo II. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 6. Definizioni

Art. 7. Ambito di applicazione

Art. 8. Recapiti

Art. 9. Disciplina

Art. 10. Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione

Art. 11. Termini di adeguamento

Art. 12. Tariffa per l'immissione in rete fognaria

Art. 13. Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATI

Allegato A. Piano di prevenzione e di gestione

Capo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque):

a) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;

c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA);

d) l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
2. Le acque meteoriche non disciplinate dal presente regolamento non sono soggette a vincoli o prescrizioni ai fini della prevenzione dei rischi ambientali.

Art. 2. (Acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate)

1. I Piani d'ambito del servizio idrico integrato programmano la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque volti alla riduzione del carico inquinante degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, secondo le modalità e i tempi dallo stesso previsti.

Art. 3. (Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite altre condotte separate)

1. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie e non ricadenti nelle fattispecie disciplinate dal Capo II sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

2. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 1 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni, nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia [1+>](#) di cui al Capo II. ^{<+1}

Art. 4. (Immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di VIA)

1. Le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 5. (Tutela delle acque sotterranee)

1. È in ogni caso vietato lo scarico o l'immissione [2+>](#) diretta ^{<+2} delle acque di cui all'articolo 1 in acque sotterranee.

Capo II. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 6. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

b) acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

c) acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;

d) evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;

e) insediamenti e installazioni esistenti: gli insediamenti e le installazioni nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 7 o che abbiano ottenuto apposito titolo edilizio, con espressa previsione della destinazione allo svolgimento delle predette attività, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

^{3=>} f) *superficie scolante: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.* <=3

4> Art. 7. (Ambito di applicazione)

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni del presente Capo qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

b) gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;

c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;

d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;

e) i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);

f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale. < 4

Art. 8. (Recapiti)

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate: ^{5->}<-5 a) in pubblica rete fognaria;

b) in acque superficiali;

c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili.

2. In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, l'autorità competente può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 9. (Disciplina)

1. L'immissione nei recapiti di cui all'articolo 8 delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio è soggetta all'adozione e al mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento proposti nel piano di prevenzione e di gestione redatto in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato A ed approvati, con le prescrizioni del caso, dall'autorità competente al controllo degli scarichi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del d.lgs. 59/2005, la mancata presentazione entro i termini previsti del piano di prevenzione e di gestione o l'inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente è punita con la sanzione di cui all'articolo 59, comma 6 quater del d.lgs. 152/1999.

Art. 10. (Termini di presentazione del piano di prevenzione e di gestione)

1. I titolari delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) presentano il piano di prevenzione e di gestione, per la relativa approvazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale o a sua successiva integrazione:

a) contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale;

b) entro la data stabilita per l'ultima conferenza di servizi e comunque non oltre il 31 ottobre 2006, qualora il relativo procedimento sia stato avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;

c) entro il 31 ottobre 2006, nel caso in cui il relativo provvedimento sia già stato rilasciato.

2. I titolari delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) presentano il piano di prevenzione e di gestione in tempi, definiti dall'autorità competente, utili alla sua approvazione prima dell'inizio lavori. Per le attività e gli impianti esistenti il piano è presentato entro il 31 dicembre 2006.

Art. 11. (Termini di adeguamento)

1. I titolari delle attività e degli impianti di cui all'articolo 7 esistenti provvedono all'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente:

a) entro i termini stabiliti dall'autorizzazione ambientale integrata, ^{6-><-6} in caso di attività ricomprese nell'Allegato I del d.lgs. 59/2005;

b) entro due anni dall'approvazione del piano di prevenzione e di gestione, in tutti gli altri casi.

Art. 12. (Tariffa per l'immissione in rete fognaria)

1. Le autorità d'ambito del servizio idrico integrato stabiliscono la tariffa per l'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio sulla base, rispettivamente, della valutazione delle altezze di pioggia nei territori di competenza e dei volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati.

Art. 13. (Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[7>](#) *Allegato A. Piano di prevenzione e di gestione (Art. 9)*

1. Contenuti del Piano di prevenzione e di gestione

Il Piano di prevenzione e di gestione, eventualmente redatto secondo schemi-tipo definiti dall'autorità competente, è redatto con un livello di consistenza e di approfondimento correlato alla dimensione ed alla tipologia dell'insediamento e contiene la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

1.1. l'indicazione delle superfici scolanti, come definite all'articolo 6, lettera f), con specificazione della relativa destinazione d'uso;

1.2. l'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.3. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti;

1.4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

1.5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio;

1.6. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

2. una relazione tecnica che illustri:

2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento;

2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti;

2.3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

2.4. il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;

2.5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare;

2.6. le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;

2.7. *la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;*

2.8. *le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati;*

2.9. *le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto;*

2.10. *gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree di cui al punto 1.1.2. ;*

3. *un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:*

3.1. *frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;*

3.2. *procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;*

3.3. *procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;*

3.4. *modalità di formazione ed informazione del personale addetto.*

2. Linee guida per la redazione del Piano di prevenzione e di gestione

Le previsioni del Piano di prevenzione e di gestione, da correlare alle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'insediamento e delle relative installazioni e alla valutazione del rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono formulate, fatte salve diverse prescrizioni tecniche stabilite dalle normative settoriali applicabili, tenendo conto dei seguenti criteri generali.

2.1.1. *Le superfici scolanti, da rendere impermeabili ove interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da limitare la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.*

2.1.2. *In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.*

2.1.3. *Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio sono destinate ad una rete di raccolta e convogliamento, munita di un sistema di alimentazione ai successivi trattamenti, che escluda automaticamente le acque di seconda pioggia o che comunque consenta il trattamento completo delle acque di prima pioggia; tale rete è di norma dimensionata assumendo un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti; per eventuali altre superfici oggetto di dilavamento, saranno adottati adeguati coefficienti di afflusso correlati alle caratteristiche delle superfici interessate.*

2.1.4. *Le acque di prima pioggia e di lavaggio sono di norma accumulate in appositi manufatti dimensionati per contenere un volume, da avviare a successivo trattamento, dell'ordine di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie scolante.*

2.1.5. *Le acque di prima pioggia e di lavaggio stoccate nelle vasche di accumulo sono avviate gradualmente ai sistemi di trattamento normalmente in un arco di tempo compreso tra le 48 e le 60 ore successive al termine dell'ultimo evento di pioggia.*

2.1.6. *I sistemi di trattamento ed i materiali adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche nazionali ed internazionali vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando il criterio di impiego delle migliori tecnologie disponibili. <sup>7*

Precisazioni in merito al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne, come modificato dal regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R.

Capo I - Disposizioni generali

La normativa statale in materia di tutela delle acque (un tempo l'articolo 39 del d.lgs. 152/1999 ora trasfuso nell'articolo 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152) demanda alla Regione la disciplina delle forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, nonché dei casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre tipologie di condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni.

Sempre il citato articolo dispone che le Regioni disciplinino altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Le acque meteoriche non disciplinate in attuazione della predetta disposizione statale non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal decreto legislativo 152/2006.

Con il regolamento regionale in epigrafe l'Amministrazione regionale ha quindi disciplinato le fattispecie sopra illustrate (art. 1), demandando innanzi tutto:

- a) al Piano di tutela delle acque ed ai Piani d'ambito del servizio idrico integrato gli interventi volti alla riduzione del carico inquinante degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle pubbliche reti fognarie separate (art. 2);
- b) ai regolamenti edilizi comunali le prescrizioni per le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie (art. 3);
- c) al provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità

ambientale le prescrizioni per le immissioni provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale (art. 4).

Per quanto concerne le ipotesi di cui all'articolo 2 occorre precisare che trattasi dell'unico caso in cui la normativa statale di riferimento definisce tali immissioni quali veri e propri "scarichi" di acque meteoriche in ossequio alla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Per effetto del rinvio alla disciplina regionale operata dal legislatore statale, tali scarichi dovranno quindi essere autorizzati dalle Amministrazioni provinciali non appena operative le condizioni dettate dall'articolo 2 del regolamento 1/R/2006.

Con riferimento invece ai casi di cui alla all'articolo 3 le immissioni dovranno essere unicamente sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti o alle prescrizioni già eventualmente previsti dai regolamenti edilizi comunali vigenti od a quelli che questi ultimi prevederanno una volta emanate le specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

Nell'ambito della casistica di cui all'articolo 3 sono da ricomprendere:

a) tutte le acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non compresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 7;

b) le acque di seconda pioggia degli insediamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Capo II;

c) le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni.

In ottemperanza al corrispondente disposto della vigente normativa nazionale, il regolamento regionale ribadisce il divieto di scarico o immissione diretta (e cioè tramite condotta) delle acque di cui all'articolo 1 in acque sotterranee (art. 5).

Capo II - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

La restante e più cospicua parte del regolamento si concentra invece sulle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, approntando innanzi tutto un adeguato apparato definitivo (art. 6).

Tra le definizioni preme segnalare quella di "superficie scolante", concepita come l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Le conseguenti disposizioni regolamentari troveranno applicazione pertanto unicamente con riferimento alle porzioni dell'insediamento in cui l'analisi del rischio sottostante la predisposizione del Piano di prevenzione e gestione, di cui si dirà in seguito, rilevi la presenza di un pericolo di inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree

esterne e, per il loro tramite, dei corpi idrici ricettori.

L'ambito di applicazione del Capo II del regolamento 1/R/1006, come modificato dal regolamento 7/R/2006 (art. 7), si riferisce:

- a) alle attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 concernente la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- b) agli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti e nello specifico dalla legge regionale 31 maggio 2004 n. 14 e relative deliberazioni attuative;
- c) agli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed ai depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente, tra cui in particolare la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso, in ordine ai quali è bene richiamare anche quanto disposto in merito dal decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209;
- e) ai depositi e agli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
- f) i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale (vedasi al momento l'articolo 24 delle Norme di attuazione del vigente PTR, disponibile sul Sito ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo <http://gis.csi.it/ConsultaPTR/download/docpdf/piano.pdf>).

Per quanto concerne i recapiti finali delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne soggette alle disposizioni del Capo II (art. 8), è bene sottolineare come il regolamento ammetta l'immissione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, anziché in pubblica fognatura o in acque superficiali, come ipotesi residuale e pertanto solo in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili. Nell'ambito del Piano di prevenzione e gestione le suddette ragioni dovranno quindi essere esplicitate e adeguatamente motivate.

Relativamente al recapito in pubblica fognatura potrà essere approvata dal gestore, con le prescrizioni del caso, l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete c.d. nera del sistema fognario di tipo separativo, riservando l'immissione delle acque di seconda pioggia alla rete meteorica; solo in casi del tutto eccezionali, da ponderarsi in ragione dei sistemi di prevenzione o di rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia o di lavaggio proposti nel Piano di prevenzione e gestione, potrà assentirsi l'eventuale immissione nella rete meteorica del sistema separativo.

In presenza di rete unitaria, ferma restando l'immissione di tutto il volume delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne con le prescrizioni del caso, si segnala la necessità di escludere o minimizzare per quanto possibile gli apporti di acque di seconda

pioggia.

In considerazione delle problematiche inerenti le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, che rendono inadeguata l'imposizione di standard uniformi su tutto il territorio regionale ad una fattispecie caratterizzata da una spiccata variabilità locale, il regolamento 1/R/2006 ha optato per una disciplina che si basa sull'adozione ed il mantenimento in buono stato di manutenzione dei sistemi di prevenzione, raccolta e trattamento direttamente proposti dal titolare dell'insediamento (art. 9).

Questi dovrà pertanto presentare un apposito Piano di prevenzione e di gestione redatto, in conformità ai contenuti e alle linee guida di cui all'Allegato A, sulla base delle peculiarità dei luoghi e delle caratteristiche delle superfici scolanti interessate dal dilavamento meteorico o dalle operazioni di lavaggio.

Si è quindi scelta una regolamentazione molto snella sotto il profilo burocratico-amministrativo, che non contempla alcuna vera e propria autorizzazione e nemmeno limiti di accettabilità mutuati dalla disciplina degli scarichi industriali, bensì la predisposizione, approvazione con eventuali prescrizioni e attuazione di un Piano di prevenzione e gestione fondato su una attenta e concreta valutazione del rischio.

Quella di non optare per una disciplina della materia ancorata al regime autorizzativo ed ai limiti di accettabilità tipica degli scarichi è stata una precisa scelta dell'Amministrazione regionale nell'ambito dell'autonomia riconosciuta sull'argomento dalla normativa statale.

Quest'ultima, infatti, non solo non qualifica tali immissioni come scarichi, ma soprattutto demanda alle Regioni il compito di emanare una disciplina specificamente mirata al contenimento dell'impatto derivante dai rilasci in questione, senza necessariamente ancorarla a quella delineata per gli scarichi in senso stretto, rivelatasi per un verso eccessiva e per un altro inadeguata alla soluzione dei problemi ambientali che tali restituzioni creano.

La particolare severità delle sanzioni penali di cui si dirà più innanzi e l'esigenza per la Pubblica amministrazione di poter espletare appieno le proprie funzioni di controllo richiedono che tutti i titolari degli impianti e degli insediamenti ricadenti nell'ambito di

applicazione definito dall'articolo 7 del regolamento regionale presentino comunque il Piano di prevenzione e gestione, anche qualora lo stesso dimostri che l'assenza di un rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, derivante dalle soluzioni gestionali adottate, consente di non realizzare appositi manufatti di raccolta e/o trattamento delle predette acque.

Ai sensi del precitato Allegato A, nel Piano di prevenzione e di gestione dovranno essere comunque anche indicate, oltre alle superfici scolanti come definite dall'articolo 6, anche le ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, nonché tutti gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione da parte dell'autorità competente della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle predette aree¹.

Pur non trattandosi di scarichi veri e propri, il precitato Piano deve essere approvato con le prescrizioni del caso, eventualmente anche strutturali, da parte dell'autorità competente al controllo di questi ultimi e quindi al Comune, alla Provincia o al gestore della pubblica rete fognaria a seconda del tipo di insediamento preso in considerazione e del recapito prescelto (si vedano in proposito gli articoli 56, 57 e 58 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44).

Sotto questo profilo preme ricordare che, in caso di impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante che immettono le acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne in acque superficiali o suolo, il Piano di prevenzione e gestione dovrà essere presentato:

- a) al Comune in caso di attività di distribuzione semplice e cioè destinata alla sola erogazione di carburanti;
- b) alla Provincia in caso di attività di distribuzione combinata e cioè destinata nello stesso contesto alla erogazione di carburanti e ad altre attività come, ad esempio, l'autolavaggio.

Qualora il Piano dimostri che le soluzioni gestionali adottate o che si intendono adottare consentono di non realizzare appositi manufatti di raccolta delle acque in questione, l'autorità cui presentare il medesimo andrà individuata:

- a) nel Comune in caso di attività di distribuzione semplice e cioè destinata alla sola erogazione di carburanti;
- b) nella Provincia in tutti gli altri casi.

Il regolamento regionale non definisce i termini di durata del più volte citato Piano; tuttavia è da ritenersi che il medesimo:

- a) scada con lo scadere dall'autorizzazione ambientale integrata in caso di attività ricomprese nell'Allegato I del d.lgs. 59/2005, per effetto della natura di tale autorizzazione che deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso e sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione (e quindi anche l'approvazione del Piano di prevenzione e gestione e relative eventuali prescrizioni);
- b) abbia durata illimitata nel tempo in tutti gli altri casi, fermo restando il principio generale, desumibile per analogia dalla disciplina degli scarichi, in base al quale occorre

In merito si precisa che per mero errore materiale il paragrafo 2.10. dell'Allegato A richiama le attività di cui al paragrafo 1.1.2. anziché 1.2.

informare l'autorità competente di tutti gli eventi rilevanti (trasferimento dell'attività in altro luogo, diversa destinazione d'uso dell'insediamento, ampliamenti o ristrutturazioni da cui derivi una immissione avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle preesistenti, etc.) e se necessario aggiornare le conseguenti previsioni del Piano.

La mancata presentazione del Piano di prevenzione e di gestione entro i termini previsti o l'inosservanza delle previsioni del medesimo e delle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente è punita con la sanzione di cui all'articolo 59, comma 6 quater del d.lgs. 152/1999, attualmente sostituito dall'articolo 137, comma 9.

Per gli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale integrata restano ferme invece le sanzioni di cui 16 del d.lgs. 59/2005.

In proposito si rammenta che, per gli impianti e gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, il termine per la presentazione del Piano di prevenzione e di gestione (art. 10) è al momento previsto:

- a) al 31 ottobre 2006 per gli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale integrata;
- b) al 31 dicembre 2006, in tutti gli altri casi.

I termini per l'adeguamento alle previsioni del piano di prevenzione e di gestione approvato e alle prescrizioni dettate in merito dall'autorità competente (art. 11) sono invece fissati:

- a) dall'autorizzazione ambientale integrata, in caso di attività ricomprese nell'Allegato I del d.lgs. 59/2005;
- b) entro due anni dall'approvazione del Piano di prevenzione e di gestione, in tutti gli altri casi.

In ultimo il regolamento disciplina i criteri per la definizione da parte delle Autorità d'ambito della tariffa per l'eventuale immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio da quantificarsi, rispettivamente, in base alla valutazione delle altezze di pioggia nei territori di competenza e ai volumi di acque utilizzate dichiarati nei piani di prevenzione e di gestione approvati (art. 12).

Con riferimento ai contenuti dell'Allegato A preme infine osservare quanto segue:

- a) rispetto ai contenuti gli elaborati del piano di prevenzione e di gestione ed il relativo grado di approfondimento devono intendersi proporzionati alla dimensione dell'insediamento nonché al potenziale rischio ambientale derivante dal dilavamento delle superfici scolanti caratterizzante l'insediamento; ne consegue che la rappresentazione grafica e la relazione tecnica potranno essere redatte in modo sintetico per insediamenti di modesta incidenza, mentre dovranno essere più ampiamente approfondite, anche con più elaborati, per insediamenti di elevata incidenza in termini di dimensione ed impatto ambientale; in ogni caso dovranno essere inserite tutte le informazioni richieste dall'Allegato;
- b) particolare attenzione va inoltre posta alla redazione del disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione che deve essere sempre ed appositamente redatto anche nei casi in cui non sia previsto alcun intervento strutturale, considerato che l'accertata inosservanza al medesimo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia; conseguentemente non possono essere proposti elaborati sostitutivi - quali ad es. disciplinari di qualità o procedure di sicurezza interne - anche se

contenenti le informazioni richieste dall'Allegato;

c) relativamente alle linee guida per la redazione dei piani di prevenzione e gestione si segnala l'opportunità di una diversificata applicazione delle medesime, distinguendo tra insediamenti esistenti e insediamenti nuovi o destinati a nuove attività; per questi ultimi l'esclusione automatica dal trattamento delle acque di seconda pioggia o l'adozione di sistemi che garantiscano comunque una corretta gestione della prima pioggia costituiscono regole derogabili solo in situazioni del tutto eccezionali, mentre per gli insediamenti esistenti le stesse dovranno essere applicate, nei limiti tecnici consentiti, tenendo in debita considerazione l'attuale stato di consistenza strutturale correlata ad un ragionevole e sostenibile rapporto di costi e benefici degli eventuali interventi da realizzare.

d) analoghe considerazioni valgono per la rete di raccolta e convogliamento per la quale il dimensionamento sarà valutato adottando un coefficiente di afflusso pari a uno per tutte le superfici scolanti; in presenza di altre superfici, riferibili più in particolare ad insediamenti esistenti, prive di rischio ambientale ma idraulicamente contribuenti al dilavamento, si adotteranno adeguati coefficienti di afflusso non escludendo, in alternativa, soluzioni di diversificazione del loro deflusso verso altri recapiti, dovendosi in quest'ultimo caso ritenere tali acque qualitativamente corrispondenti alle acque di cui al comma 2 dell'articolo 3.